



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 35527 del 27.2.2018

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE PANU E PIU' SU "LICENZIAMENTO ED ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEI DIPLOMATI MAGISTRALI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il diploma magistrale e il diploma di liceo socio-psico pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 sono a tutti gli effetti titoli abilitanti all'insegnamento, come da D.M. 10 marzo 1997;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017 nega l'inserimento nella graduatoria ed esaurimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, pronunciandosi in contraddizione con le sentenze precedenti n. 1973/2015, 3628/2015, 3673/2015, 03788/2015 e 4232/2015 che avevano accolto nel merito le richieste dei ricorrenti diplomati magistrali ante 2001/2002, inserendoli nella graduatoria ad esaurimento con conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato;
- la stessa sentenza impedisce l'accesso alle graduatorie ad esaurimento adducendo come motivazione che i diplomati magistrali avrebbero dovuto presentare nel 2007, a pena di decadenza, la domanda di inserimento nella sopracitata graduatoria;
- in ogni caso, la sentenza definisce che il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non ha valore abilitante ma consente solo la partecipazione ai corsi abilitanti e alle procedure concorsuali;

CONSIDERATO che:

- secondo il parere del Consiglio di Stato n. 3812 dell'11 settembre 2013 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, il diploma magistrale è titolo abilitante;
- successivamente al sopra citato parere i diplomati magistrali hanno intentato una serie di ricorsi per ottenere l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, anche rilevando la presenza di docenti europei in possesso del medesimo titolo già inseriti in dette graduatorie;
- l'impugnazione dell'esclusione dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nel 2014 stabilito con decreto ministeriale 235/2014 si conclude con svariati provvedimenti cautelari in favore dei ricorrenti a partire dall'immissione in ruolo degli anni 2015 e 2016;
- i docenti assunti in ruolo nel 2015 di conseguenza non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali nell'anno 2016 perchè già di ruolo;
- i docenti già in forza nelle scuole paritarie non hanno avuto altra scelta che licenziarsi da contratti a tempo indeterminato per accettare un ruolo condizionato ad esito favorevole di sentenza, per evitare la cancellazione permanente nelle graduatorie ad esaurimento;
- il parere dell'adunanza plenaria rischierebbe di cancellare i contratti stipulati a tempo indeterminato, con il relativo licenziamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori funzionali



COMUNE DI SASSARI

Prot. n. 35527 del 27.2.2018

al sistema;

- i lavoratori che subiranno gli effetti della sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato retrocederebbero nella graduatoria d'istituto di II fascia, non utile all'immissione in ruolo;
- riconducendoli alla condizione di supplenti in larga parte in possesso dei 36 mesi di supplenze su posto vacante, essi verrebbero totalmente estromessi dal mondo della scuola a causa degli effetti della legge 107/2015, comma 131;
- tale retrocessione riguarderebbe anche quei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato e che hanno superato l'anno di prova avendo partecipato a corsi di formazione obbligatoria con oneri economici per lo stato;
- il dispositivo dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato del 20.12.2017 ha prodotto un'evidente disparità di trattamento tra due categorie di docenti ricorrenti per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento 2014:
 - immessi in ruolo del 2015, in base alla sentenza n. 4232/2015, salvaguardati dal licenziamento e dagli effetti del parere dell'adunanza plenaria poichè hanno ottenuto un giudicato al merito positivo;
 - immessi in ruolo 2016, destinati al licenziamento in quanto privi della calendarizzazione della loro udienza in merito;

VALUTATO che:

- l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato spingerebbe i diretti interessati a tutelare la propria posizione giuridica con ulteriori ricorsi e conseguenti oneri per lo Stato;
- gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato ripercuoterebbero sul diritto degli allievi alla continuità didattica;

IMPEGNANO

- il Sindaco, la Giunta e il Consiglio ad adoperarsi presso tutte le sedi istituzionali, parlamentari, governative e ministeriali, affinché si trovi una soluzione definitiva che tuteli i lavoratori e le lavoratrici, gli allievi, le famiglie e l'intera comunità educante attraverso la salvaguardia dei contratti stipulati a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale attraverso un'adeguata procedura che non vada in conflitto con la presenza di docenti in possesso del diploma di laurea.

Sassari, 26 febbraio 2018

Firmatari i consiglieri comunali e le consigliere comunali: Antonio Panu, Salvatore Sanna, Francesca Fantato, Giuseppe Mascia, Pier Paolo Bazzoni, Giampaolo Manunta, Costantino Tedde, Giuseppe Masala, Valeria Fadda, Luca Taras, Francesca Arcadu, Laura Careddu. Illustrato dal consigliere Antonio Panu. Illustra l'emendamento la consigliera Fundoni.

**ILLUSTRATO, DISCUSO, EMENDATO E APPROVATO ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 27 MARZO 2018**